

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DECISIONE 2014/486/PESC DEL CONSIGLIO****del 22 luglio 2014****relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)**

(GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione 2014/800/PESC del Consiglio del 17 novembre 2014	L 331	24	18.11.2014
► <b><u>M2</u></b>	Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio del 3 dicembre 2015	L 318	38	4.12.2015
► <b><u>M3</u></b>	Decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio del 12 maggio 2016	L 125	11	13.5.2016
► <b><u>M4</u></b>	Decisione (PESC) 2016/2083 del Consiglio del 28 novembre 2016	L 321	55	29.11.2016
► <b><u>M5</u></b>	Decisione (PESC) 2017/2161 del Consiglio del 20 novembre 2017	L 304	48	21.11.2017
► <b><u>M6</u></b>	Decisione (PESC) 2017/2371 del Consiglio del 18 dicembre 2017	L 337	34	19.12.2017
► <b><u>M7</u></b>	Decisione (PESC) 2019/761 del Consiglio del 13 maggio 2019	L 125	16	14.5.2019
► <b><u>M8</u></b>	Decisione (PESC) 2021/813 del Consiglio del 20 maggio 2021	L 180	149	21.5.2021
► <b><u>M9</u></b>	Decisione (PESC) 2022/452 del Consiglio del 18 marzo 2022	L 92	3	21.3.2022
► <b><u>M10</u></b>	Decisione (PESC) 2022/638 del Consiglio del 13 aprile 2022	L 117	38	19.4.2022
► <b><u>M11</u></b>	Decisione (PESC) 2024/1237 del Consiglio del 29 aprile 2024	L 1237	1	30.4.2024

**▼B****DECISIONE 2014/486/PESC DEL CONSIGLIO****del 22 luglio 2014****relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)***Articolo 1***Missione**

L'Unione conduce una missione consultiva per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) per assistere l'Ucraina in materia di riforme del settore della sicurezza civile, compresa polizia e stato di diritto.

*Articolo 2***Mandato**

1. A sostegno degli impegni assunti dall'Ucraina per le riforme del settore della sicurezza, la missione civile in ambito PSDC senza compiti esecutivi offre ai competenti organi ucraini tutoraggio e consulenza per elaborare rinnovate strategie in materia di sicurezza e mettere quindi in atto opportuni sforzi di riforma globali e coerenti, al fine di:

- creare un quadro concettuale per la pianificazione e l'attuazione di riforme che porti a servizi di sicurezza sostenibili in grado di garantire lo stato di diritto, in modo tale da contribuire a rafforzarne la legittimità e accrescere la fiducia dell'opinione pubblica, nel pieno rispetto dei diritti umani e coerentemente con il processo di riforma costituzionale,
- riorganizzare e ristrutturare i servizi di sicurezza in modo da ripristinare il controllo e la responsabilità su di essi.

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, l'EUAM Ucraina opera secondo i parametri definiti nel concetto di gestione della crisi (CMC) approvato dal Consiglio il 23 giugno 2014 e nei documenti del piano operativo.

2. Nell'ambito del proprio mandato iniziale la missione presta assistenza nel processo operativo della riforma del settore della sicurezza civile, sostenendo la rapida preparazione e attuazione delle misure di riforma.

**▼M10***Articolo 2 bis***Sostegno alle autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi**

1. L'EUAM Ucraina fornisce sostegno alle autorità ucraine, in particolare alla procura generale, alle procure regionali e alle autorità di contrasto, per agevolare le indagini sui crimini internazionali commessi nel contesto dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e il perseguimento degli stessi.

**▼ M10**

2. Ai fini dell'attuazione di tale compito:
  - a) l'EUAM Ucraina fornisce, in particolare, alle autorità ucraine consulenza strategica concernente le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi, le necessarie modifiche della legislazione ucraina e la relativa strategia di comunicazione. Offre inoltre formazioni su altre questioni correlate. Può effettuare donazioni in termini di finanziamenti o attrezzature a favore delle autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi;
  - b) l'EUAM Ucraina assicura uno stretto coordinamento con la Corte penale internazionale e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), nonché con gli Stati membri che agiscono a sostegno diretto delle indagini sui crimini internazionali perpetrati in Ucraina e del perseguimento degli stessi. Se del caso, si coordina con altri attori pertinenti;
  - c) in via temporanea, elementi dell'EUAM Ucraina possono svolgere le loro attività dai territori della Repubblica di Moldova e degli Stati membri. Possono essere conclusi accordi in tal senso tra l'EUAM Ucraina e la Repubblica di Moldova o gli Stati membri interessati.

*Articolo 2 ter***▼ M9****Compiti temporanei**

1. A decorrere dal 18 marzo 2022 alla data in cui il comitato politico e di sicurezza decide diversamente, l'EUAM Ucraina ha il compito aggiuntivo temporaneo di offrire consulenza alle autorità ucraine, in particolare al servizio delle guardie di frontiera ucraino, al dipartimento delle dogane e alle forze di polizia locali, allo scopo di agevolare il flusso di rifugiati dall'Ucraina verso la Polonia, la Romania e la Slovacchia e il flusso di aiuti umanitari in Ucraina.
2. Al fine di offrire consulenza alle autorità ucraine, l'EUAM Ucraina inoltre:
  - compila un quadro situazionale del traffico frontaliero tra l'Ucraina e l'Unione e agevola lo scambio di informazioni al riguardo tra l'Ucraina, gli Stati membri e le istituzioni e le agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex);
  - individua possibili miglioramenti e fornisce alle autorità ucraine consulenza strategica, per quanto riguarda agevolare l'attraversamento da parte dei rifugiati e l'aiuto umanitario alla frontiera ucraina con l'Unione;
  - assiste, sostiene, monitora le autorità ucraine e offre loro tutoraggio e consulenza riguardo alla gestione del traffico frontaliero ai valichi di frontiera.
3. Al fine di svolgere i compiti aggiuntivi temporanei a sostegno dell'Ucraina di cui al presente articolo, elementi dell'EUAM Ucraina possono essere temporaneamente stabiliti in Polonia, Romania o Slovacchia e svolgono le loro attività sul terreno dal lato ucraino dei valichi di frontiera. Possono essere conclusi accordi in tal senso tra l'EUAM Ucraina e tali Stati membri.

**▼B***Articolo 3***Catena di comando e struttura**

1. L'EUAM Ucraina dispone di una catena di comando unificata per le operazioni di gestione della crisi.
2. Il comando dell'EUAM Ucraina è situato a Kiev.
3. L'EUAM Ucraina è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

*Articolo 4***Pianificazione e avvio dell'EUAM Ucraina**

1. La missione è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante civile dell'operazione EUAM Ucraina, non appena quest'ultima avrà raggiunto la sua capacità operativa iniziale.
2. Il nucleo avanzato dell'EUAM Ucraina ha il compito di preparare l'installazione della missione dal punto di vista logistico, infrastrutturale e della sicurezza, nonché fornire gli elementi necessari alla preparazione dei documenti del piano operativo e della seconda scheda finanziaria.

*Articolo 5***Comandante civile dell'operazione**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante civile dell'operazione EUAM Ucraina. La CPCC è messa a disposizione del comandante civile dell'operazione per la pianificazione e la condotta dell'EUAM Ucraina.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'AR, esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, o all'istituzione dell'Unione interessata o al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del loro personale.
6. Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

**▼B***Articolo 6***Capomissione**

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante civile dell'operazione e agisce conformemente alle istruzioni impartite da quest'ultimo.
2. Il capomissione rappresenta l'EUAM Ucraina per quanto di sua competenza. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM Ucraina, sotto la sua responsabilità generale.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM Ucraina, anche per quanto riguarda i mezzi, le risorse e le informazioni messi a disposizione della missione.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.

*Articolo 7***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM Ucraina. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma del TUE. Tale autorizzazione include in particolare la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare il concetto delle operazioni (CONOPS) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM Ucraina restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro rispettive aree di competenza.

*Articolo 8***Personale**

1. Il personale dell'EUAM Ucraina è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dal membro del personale distaccato o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tale persona.

**▼B**

3. L'EUAM Ucraina può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM Ucraina e i membri del personale interessati.

*Articolo 9***Status dell'EUAM Ucraina e del relativo personale**

Lo status dell'EUAM Ucraina e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM Ucraina, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Articolo 10***Partecipazione di Stati terzi**

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM Ucraina, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Ucraina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione EUAM Ucraina.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM Ucraina hanno diritti ed obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM Ucraina.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del TUE. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM Ucraina.

*Articolo 11***Sicurezza**

1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUAM Ucraina a norma dell'articolo 5.

**▼B**

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM Ucraina e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM Ucraina, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE.

3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4. In materia di sicurezza il personale dell'EUAM Ucraina riceve una formazione obbligatoria adeguata al livello di rischio valutato nella zona di schieramento. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 12***Capacità di vigilanza**

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUAM Ucraina.

*Articolo 13***Disposizioni giuridiche**

L'EUAM Ucraina ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporre nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

*Articolo 14***Disposizioni finanziarie****▼M5**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2014 è pari a 2 680 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è pari a 13 100 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016 è pari a 17 670 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 20 800 000 EUR.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

**▼ M6**

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019 è pari a 33 843 302,49 EUR.

**▼ M7**

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2021 è pari a 54 138 700 EUR.

**▼ M11**

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2024 è pari a 90 116 266 EUR.

**▼ B**

2. Tutte le spese sono gestite in conformità alle procedure e alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUAM Ucraina è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUAM Ucraina. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAM Ucraina.

3. L'EUAM Ucraina è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione EUAM Ucraina firma un accordo con la Commissione.

4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUAM Ucraina e del suo personale, l'EUAM Ucraina è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUAM Ucraina, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.

*Articolo 15***Cellula di progetto**

1. L'EUAM Ucraina dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUAM Ucraina agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUAM Ucraina e a sostegno dei suoi obiettivi.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUAM Ucraina è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUAM Ucraina, se il progetto è:

— è previsto nella scheda finanziaria della presente decisione, o

— è integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

**▼B**

L'EUAM Ucraina conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUAM Ucraina nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUAM Ucraina nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.

*Articolo 16***Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione**

1. L'AR garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso.

2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Ucraina al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Ucraina. Senza interferire nella catena di comando, il capo delegazione a Kiev impartisce al capo della missione EUAM Ucraina direttive politiche di livello locale. Se necessario, il capo della missione EUAM Ucraina e il capo delegazione a Kiev procedono a consultazioni.

3. È instaurata una cooperazione tra l'EUAM Ucraina e la missione dell'UE di assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina (EU-BAM Moldova/Ucraina).

4. Inoltre, è opportuno ricercare una cooperazione sistematica, un coordinamento e una complementarità con le attività di altri partner internazionali, in particolare con l'OSCE, al fine di garantire un'azione efficace.

*Articolo 17***Comunicazione di informazioni**

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAM Ucraina, informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell'EUAM Ucraina, in conformità alla decisione 2013/488/UE.

**▼M4**

1 *bis*. L'AR è autorizzato a comunicare all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) informazioni e documenti classificati dell'Unione europea prodotti ai fini dell'EUAM Ucraina fino al livello di classificazione stabilito dal Consiglio conformemente alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono conclusi accordi tra l'AR e Frontex.

**▼B**

2. Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUAM Ucraina, in conformità alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

**▼ B**

3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAM Ucraina, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio <sup>(1)</sup>.

4. L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a funzionari del SEAE, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione conformemente all'allegato VI, sezione VII della decisione 2013/488/UE.

**▼ M8***Articolo 18***Revisione strategica**

Una valutazione strategica dell'EUAM Ucraina, incentrata sull'evoluzione della dimensione politica, è effettuata dopo il 31 maggio 2023.

**▼ B***Articolo 19***Entrata in vigore e durata**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

**▼ M8**

Essa si applica fino al 31 maggio 2024.

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2009/937/UE del Consiglio del 1° dicembre 2009 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).